



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 156

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI “SISTEMA AVANZATO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA E CONTROLLO ANPR (AUTOMATIC NUMBER PLATE RECOGNITION) RELATIVO AL CONCENTRICO DI SAVIGLIANO” - APPROVAZIONE VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N.679/2016

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di settembre alle ore 17:30 nella solita sede delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	PORTERA Antonello	Sindaco	X	
2.	BRIZIO Federica	Vice Sindaco	X	
3.	FERRARO Rocco	Assessore	X	
4.	GIORDANO Anna	Assessore	X	
5.	GIORSINO Roberto	Assessore	X	
6.	MULASSANO Filippo	Assessore	X	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale: BACCHETTA Carmelo Mario.

Il Sindaco PORTERA Antonello nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco

Premesso che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale e che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;

Considerato che le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche, tenuto conto che la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali in considerazione, in particolare, di quanto segue:

- la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo;
- la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano;
- la tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali;

Tenuto presente che tale evoluzione ha indotto l'Unione europea ad adottare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo "GDPR");

Dato atto che il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il GDPR, il quale è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;

Rilevato che, con il GDPR, è stato richiesto agli Stati membri:

- un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, data l'importanza di creare il clima di fiducia funzionale allo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno;

Visto il D. lgs 196/2003, modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e successive modifiche e integrazioni:

Dato atto che, quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il GDPR obbliga i titolari a svolgere:

- una "determinazione preliminare della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato" in base alla quale stabilire se un trattamento può, anche solo teoricamente, presentare un rischio elevato;
- una valutazione di impatto nel caso in cui la determinazione preliminare restituisca l'accertamento della teorica possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato;

Tenuto presente che la DPIA è una procedura prevista dall'art. 35 del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) che mira a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli;

Tenuto presente l'obbligo, in capo al titolare, di consultare l'Autorità di controllo nel caso in cui le misure tecniche e organizzative individuate nella DPIA per mitigare l'impatto del trattamento non siano sufficienti - cioè, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati risulti elevato;

Rilevato che la DPIA deve essere condotta prima di procedere al trattamento e che, deve comunque essere previsto un riesame continuo della DPIA, ripetendo la valutazione a intervalli regolari e in particolare nel caso di mutate circostanze del trattamento;

Dato atto che la responsabilità della DPIA spetta al titolare, anche se la conduzione materiale della valutazione di impatto può essere affidata ad un altro soggetto, interno o esterno all'organizzazione;

Dato atto che il responsabile del procedimento, è l'arch. Rabbia Giovanni e che lo stesso, al fine di garantire la massima diffusione interna ed esterna e la massima conoscibilità dei trattamenti oggetto di DPIA, nonché delle misure tecniche e organizzative individuate dai titolari per mitigare l'impatto del trattamento, è tenuto a garantire la conoscibilità dell'esito della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) a tutti i dipendenti dell'Ente;

Dato atto che la Valutazione di impatto in discorso è stata predisposta dal Settore 3° Lavori Pubblici, con il supporto del soggetto installatore degli impianti di videosorveglianza, della Società Waypoint s.r.l e del responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) del Comune di Savigliano;

Dato atto che sul documento è stato acquisito il parere favorevole del responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) circa l'assenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati rispetto al trattamento in oggetto e circa la presenza di misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati;

Visti:

- la Valutazione di Impatto (DPIA), che attesta un livello di rischio basso per i diritti e le libertà degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali effettuati nel contesto della videosorveglianza da parte del Comune;
- l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Dirigente competente.

Dato atto che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Valutazione di impatto (DPIA) di cui all'art. 35 del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento dati attuato mediante sistemi di videosorveglianza del Comune, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che la Valutazione di impatto (DPIA) e i relativi allegati, non sono oggetto di pubblicazione, per tutelare la riservatezza delle informazioni tecniche ivi contenute.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
PORTERA Antonello

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)